



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 12/22

Dec. n. 12/22

Il giorno 25 ottobre 2022 presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano 70,

IL TRIBUNALE FEDERALE

composto da:

Avv. Luigi Musolino - Presidente

Avv. Paolo De Matteis - Componente

Avv. Claudio Fiorentino - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul deferimento di :

- 1) CARNELLI Riccardo**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2022 con il M.C. "125 STRADALI" con tessera n. 22064875;
- 2) BELLI Giovanni Angelo**, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2022 con il M.C. "BUSTESE" con tessera n. 22052720; iscritto nell'elenco degli Esaminatori Nazionali del Registro Storico Nazionale FMI (di seguito RSN);

incolpati di:

« **il 1°, CARNELLI Riccardo**, di violazione dell'art. 10.3 del Regolamento di Giustizia (frode sportiva) e ciò in quanto in data 5 luglio 2022 presentava a proprio nome all'esaminatore BELLI Giovanni Angelo una richiesta d'iscrizione al RSN (preliminare numero 263462) relativa al motociclo marca BMW, modello R 850, targato BD 15214, utilizzando una documentazione fotografica artefatta ("**maniglione posteriore deformato e diverso di sagoma dall'originale sia lateralmente che nella parte posteriore, come se fosse stato ritoccato al computer, ed il numero di omologazione inserito al preliminare non in forma corretta**"), pratica che veniva sospesa dal Supervisore 1 – Esaminatore R.S.N. Sebastiano SCOLLO.

Successivamente, in data 17 luglio 2022, inoltrava nuovamente la predetta richiesta all'esaminatore BELLI Giovanni Angelo, allegando le stesse identiche foto della prima valutazione e ritoccandole ulteriormente: **in queste il maniglione era stato ridimensionato e modificato a piacere dando conferma di aver eseguito ritocchi sulle foto e l'omologazione non era stata corretta**, e tutto ciò faceva al fine di trarre in inganno gli esaminatori ed ottenere l'iscrizione al Registro Storico;

il 2°, BELLI Giovanni Angelo, di violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto, nell'esercizio delle sue funzioni di esaminatore nazionale del RSN, in data 5 luglio 2022 inviava – dopo averlo esaminato - il preliminare del CARNELLI Riccardo al Supervisore 1 – Esaminatore R.S.N. Sebastiano SCOLLO, reinviandolo a pochi giorni di distanza, in data 17 luglio 2022, al predetto con le modifiche da questi richieste senza operare verifica alcuna che gli avrebbe consentito di accorgersi sicuramente delle manipolazioni operate dal CARNELLI.».

Svolgimento del processo

Con provvedimento del 22 settembre 2022, il Procuratore Federale disponeva il deferimento di CARNELLI Riccardo e di BELLI Giovanni Angelo al competente organo di giustizia di primo grado per gli illeciti disciplinari in rubrica.

Seguiva decreto ex art. 87 R.d.G. del 23.9.2022, a mezzo del quale veniva disposta la citazione dei predetti all'udienza del 25 ottobre 2022, con notifica ai deferiti regolarmente effettuata a mezzo pec.

All'udienza del 25 ottobre 2022, assenti entrambi i deferiti, il Presidente del Tribunale Federale dichiarava l'apertura del dibattimento: in sede di discussione il Procuratore federale formulava le proprie conclusioni chiedendo applicarsi ai sensi dell'art. 29 del RdG la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno) per CARNELLI Riccardo, ed ai sensi dell'art. 23 RdG la sanzione dell'ammonizione con diffida per BELLI Giovanni Angelo.

Il Tribunale si pronunciava come da dispositivo, riservando il deposito della motivazione della sentenza in giorni 10.

Motivazione

La responsabilità dei deferiti in ordine alla commissione degli illeciti loro ascritti, è evidente ed emerge inequivocabilmente sulla scorta degli elementi acquisiti in sede di udienza dibattimentale.

Osserva il Tribunale come il deferimento promani da una segnalazione pervenuta dal Registro Storico FMI, informativa questa, in cui veniva denunciata la condotta di CARNELLI Riccardo, diretta ad ingannare gli esaminatori procurando danno di immagine alla FMI, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro del proprio motociclo marca BMW modello R 850, targato BD15214.

Possono invero in questa sede mutuarsi le valutazioni espresse dal supervisore Sebastiano Scollo per come solidamente argomentate in sede di relazione tecnica del 19.07.2022 : in particolare il passaggio in cui, ripercorsi i motivi che

avevano indotto alla sospensione della prima richiesta di iscrizione al Registro Storico, il supervisore passa ad evidenziare come lo stesso corredo fotografico sia stato riproposto a distanza di meno di 15 giorni dal CARNELLI, con interventi di "ritocco" sulle immagini già trasmesse in primo tentativo, manipolate in corrispondenza del portapacchi - "maniglione posteriore" del ciclomotore.

Quel che precede, emerge ed è riscontrabile ad una pur sommaria disamina della documentazione fotografica in atti, con la conseguenza di poter dare per assodata la non conformità di pezzi del ciclomotore rispetto alla componentistica originale commercializzata dalla casa costruttrice.

Assurge a dato assorbente rispetto alla incompleta leggibilità del numero di omologazione impresso sul propulsore, e connota la condotta del CARNELLI in termini di frode sportiva, proprio il fatto che le fotografie trasmesse in data 17.07.2022 siano state artefatte, risultando manipolate in seconda versione con grossolani aggiustamenti di fotoritocco, eseguiti allo scopo evidente di aggirare le obiezioni ostative all'inserimento del veicolo nel Registro Storico.

Quanto invale a sconfessare l'affermazione del deferito, di aver acquistato "un maniglione usato BMW di colore silver" a suo dire "originale", mentre appare a tacer d'altro banale e destituito di pregio l'argomento elevato dall'incolpato a scusante, di aver agito in buona fede delegando l'operazione di rimpiazzo e l'invio di nuova documentazione a terzi soggetti che si sarebbero resi i materiali autori della frode, intanto perchè tali fiduciari non risultano neppure indicati e non secondariamente, perchè la spedizione a mezzo e-mail di documentazione contraffatta da parte di non tesserati, affatto solleverebbe il deferito da tutte le responsabilità del caso, in quanto destinatario di tutti i benefici connessi all'operazione.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la condotta del CARNELLI integra senz'altro l'illecito di frode sportiva previsto in fattispecie all'art. 10.3 R.d.G. apparendo congruo irrogare al deferito, in conformità alle richieste del Procuratore Federale la sanzione del ritiro della tessera per un anno, a ritenersi commisurata alla gravità della condotta come sopra accertata.

Venendo alla posizione del BELLI Giovanni Angelo, sussiste la patente

disattenzione dell'esaminatore non accortosi dell'identità del corredo fotografico, in seconda versione ritoccato dal CARNELLI con grossolani quanto riconoscibili interventi di contraffazione, per cui può addivenirsi ad ammonizione con diffida, intendendosi qui richiamato il deferito ex art. 23 R.d.G. a far uso a venire di una soglia di attenzione e accuratezza confacente al proprio ruolo, per non ricadere in inganno in conseguenza di controlli superficiali.


PQM


Il Tribunale Federale, letti gli artt. 1, 10.3, 23, 29 e 93 del Regolamento di Giustizia, dichiara:

1) CARNELLI Riccardo, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2022 con il M.C. "125 STRADALI" con tessera n. 22064875;
responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 29 RdG la sanzione del ritiro della tessera per anni 1 (uno). Fine sanzione 25 ottobre 2023.

2) BELLI Giovanni Angelo, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato 2022 con il M.C. "BUSTESE" con tessera n. 22052720; iscritto nell'elenco degli Esaminatori Nazionali del Registro Storico Nazionale FMI;
responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica ex art. 23 RdG la sanzione dell'ammonizione con diffida, con l'espresso invito ad astenersi, per l'avvenire, dal commettere altre infrazioni e con l'avvertimento che, in difetto, queste ultime saranno punite più severamente.

Depositata il 4 novembre 2022

Avv. Claudio Fiorentino
Giudice estensore


Avv. Luigi Musolino
PRESIDENTE T. F.

Del.

Il presente provvedimento sia comunicato a:

Carnelli Riccardo;

Belli Giovanni Angelo;

Procuratore Federale;

Presidente Federale;

Segretario Generale;

Gruppo Direttori di Gara;

Gruppo Commissari di Gara;

Ufficio Tesseramento;

Ufficio Registro Storico Nazionale;

Motoclub di appartenenza dei medesimi;

Co. re. Lombardia;

Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.